



CITTÀ DI SPARANISE

PROVINCIA DI CASERTA

UFFICIO TECNICO

SERV. URBANISTICA

Fax: 0823882277 - Tel. 08231506078



Prot. n° _____ del _____

AOO : **Comune di Sparanise**

Protocollo : **0006494**

Del : **12/05/2014**

All'Ufficio Segreteria del Comune di Sparanise – Sede

Al Comando di Polizia Municipale di Sparanise - Sede

Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sparanise

All'ASL CE 1 Via Verdi – 81100 Caserta

All'ARPAC Corso Giannone – 81100 Caserta



Al Responsabile Albo Pretorio del Comune di Sparanise – Sede

All'Avv. Gennaro STRADOLINI Via Alcide De Gasperi n° 45/A
80133 Napoli

Oggetto: Rimozione, recupero, smaltimento e messa in sicurezza di amianto e rifiuti pericolosi.

Ordinanza n. 41

IL SINDACO

Comune di Sparanise
La presente è stata pubblicata
all'Albo Pretorio Ordine
dal al
IL MESSO COMUNALE

VISTA

Le note prot. n. 4001 del 19/03/2014 e prot. 5702 del 23/04/2014 del Comando di P.M. dalla quale emerge che a seguito del sopralluogo alla Via Appia presso l'insediamento industriale eseguito dietro nota dell'ARPAC di Caserta con la quale veniva comunicato che presso il detto insediamento si trovano rifiuti speciali abbandonati, rinvenivano, oltre il completo stato d'abbandono dell'intera struttura, l'abbandono, senza alcun tipo di precauzione, di n. 6 pile di lastre ondulate di cemento con amianto, fusti di vernici e solventi e presenza di contenitori che ormai corrosi disperdevano il contenuto (vernici) sul suolo;

A seguito di quanto rilevato, il comando di Polizia Municipale poneva sotto sequestro la porzione dell'area ove erano depositate le lastre di cemento amianto e i contenitori di vernici corrosi;

Con la nota citata si comunicava, altresì, che in altri capannoni, non sottoposti a sequestro, erano interessati da deposito di rifiuti di vario genere (plastica, bombole presumibilmente di ossigeno),

contenitori ove erano depositati rifiuti RAEE (computer, video, televisori ed altro) pressoché distrutti con precisazione che parte dei rifiuti erano depositati in capannoni coperti mentre parte dei rifiuti, anche se depositati nei capannoni esistenti, erano esposti agli agenti atmosferici (acque meteoriche) dovuti alla vetustà della copertura dei capannoni;

Venivano, altresì, rinvenuti residui di amianto in alcuni tratti di un cunicolo, dove in precedenza erano installate tubazioni in ferro coibentati con amianto saccheggiate da atti vandalici.

Il tutto insistente nella parte del territorio del Comune di Sparanise alla Via Appia loc.tà ex Area Pozzi, riportata in catasto al foglio 11 particelle n. 52, 5028, 5029, 5027 (fabbricato), 84 (fabbricato), 141 (fabbricato), 83 (fabbricato), 86, 88 (fabbricato), 87 (fabbricato), 137 (fabbricato), 138 (fabbricato), 92 (fabbricato).

Inoltre, nella nota inviata, si evidenziava che in altri capannoni insistenti sul territorio comunale di Calvi Risorta erano depositati rifiuti vari, vernici e solventi e che per tale motivo l'ARPAC ha interessato anche il Comune di Calvi Risorta.

VISTA

La nota datata 24/02/2014, prot. P.M. n. 799, notificata a mezzo Racc. A/R spedita in data 27/02/2014 all'Avv. Gennaro STRADOLINI nella qualità di curatore fallimentare della procedura di fallimento, avente ad oggetto "*Avvio procedimento per emanazione di ordinanza sindacale per rimozione di rifiuti ai sensi dell'art. 192/3 comma del D. Lgs. 3-4-2006, n. 152. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7-8-1990, n. 241 e s.m.i..*";

VISTA

La nota trasmessa dall'Avv. FEDERICO Federico, dello studio Associato ELEUTHERIA, Con studio in Napoli alla Piazza Bovio - 14, acquisita al prot. com.le 1018 in data 11/03/2014, con la quale si rappresentava che l'Avv. Gennaro STRADOLINI aveva presentato denuncia – querela contro ignoti per il deposito dei rifiuti ed inoltre, stante la mancanza di fondi del fallimento prefato, che il comune, a mente dell'art. 250 del D. Leg. n° 152/2006 provveda alla bonifica del suolo;

CONSIDERTO

Appare, semplicistica l'affermazione del curatore fallimentare di non essere nelle condizioni economiche per smaltire i rifiuti, ragion per cui debba provvedere l'Ente;

Vista la necessità di eliminare situazioni di rischio presenti sia sulla copertura del manufatto che sul suolo, mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica come previsto dal D.M. 06.09.1994;

Visto il Titolo IX, capo 3° del D. Lgs. n. 81/08 "Protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto";

Vista la Legge 27.03.1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il D.M. 06.09.1994 in merito alle metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e

del'art. 12 comma 2 della Legge 27.03.1992, n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

Considerato inoltre:

che la parte quarta del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa al signor **STRADOLINI Gennaro**, nato a Napoli (NA) il 20/07/1946 e residente in NAPOLI (NA) alla Via Alcide De Gasperi n° 45/A, nella qualità di curatore fallimentare della procedura fallimentare IPLAVE-VERNICI, nella quale risultano compresi gli immobili, sopra richiamati, ubicati in questo Comune alla Via APPIA località ex area Pozzi stabilimenti Iplave – Pozzi), quanto segue:

1. Di individuare, entro 30 (TRENTA) giorni dalla notifica della presente ordinanza, una ditta che provveda alla rimozione ed allo smaltimento di tutti i rifiuti, presenti nell'area e capannoni ricadenti nel territorio di questo Comune, presentando all'ASL CE 1 un piano di lavoro;
2. Di eseguire quanto previsto nel piano di lavoro entro 30 (TRENTA) giorni dalla comunicazione del parere positivo sul medesimo da parte della ASL CE 1 competente;
3. Di eseguire le eventuali ulteriori istruzioni dell' ASL CE 1 nei modi e nei termini che verranno indicati;

AVVERTE

Che in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

Resta inteso che ai sensi dell'art. 247 del D. Lgs n. 152/2006 le operazioni di bonifica dovranno essere effettuate previa autorizzazione dell'A.G. alla quale questa ordinanza viene trasmessa per conoscenza, trattandosi di materiale posto sotto sequestro .

La presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sparanise;

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della L. 07.08.1990, nr. 241 si precisa che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso dal T.A.R.-Campania o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale
Sparanise li 12 maggio 2014

IL SINDACO
Mariano Fausto SORVILLO

